

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A SESSANTAQUATTRO POSTI DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI (INDETTO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 101 DEL 27 GIUGNO 2019 E PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 4° SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI – N. 57 DEL 19 LUGLIO 2019).**

**TRACCE DELLE PROVE SCRITTE 5-8 ottobre 2021**

**MATERIA: DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE, CON RIFERIMENTI AL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**  
**Prova del 5 ottobre 2021**

- A) Correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto contrattuale e nella fase dell'azione giudiziale (**Estratta**)
- B) Responsabilità civile e danni punitivi
- C) La tutela risarcitoria per lesione della libertà negoziale tra regole di validità e regole di responsabilità

**MATERIA: DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO** **Prova del 6 ottobre 2021**

- B) La disapplicazione del provvedimento nel giudizio amministrativo (**Estratta**)
- A) Legge-provvedimento, riserva di amministrazione e tutela delle situazioni giuridiche soggettive
- C) Poteri regolatori e sanzionatori delle autorità amministrative indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale

**MATERIA: PROVA PRATICA CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DI UNA SENTENZA O DI UN PARERE AFFERENTE ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI**

**Prova del 7 ottobre 2021**

**B)** Con atto di citazione depositato il 15 gennaio 2019, la Procura regionale ha evocato in giudizio il sig. Caio, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di euro 100.000,00, oltre accessori, in favore della Regione Y.

L'Ufficio requirente esponeva sulla base di una informativa ricevuta dalla Guardia di Finanza, che la suddetta ditta aveva chiesto ed ottenuto un finanziamento pubblico per pari importo nell'ambito del POR regionale 2003-2006 sui fondi destinati al sostegno dell'imprenditoria privata nel settore manifatturiero.

Secondo la prospettazione accusatoria, il finanziamento sarebbe stato, invece, impiegato per intraprendere un'attività nel settore informatico, precisamente per avviare una società di consulenza e sviluppo software, così sviandolo dall'obiettivo originario per il quale era stato concesso, atteso che tra le prescrizioni del disciplinare di concessione vi era anche il divieto di modificare la destinazione dell'attività finanziata prima di cinque anni dall'ottenimento dei fondi. In base ai fatti descritti, la Procura contabile contestava al beneficiario l'indebita percezione di fondi pubblici e il conseguente danno, cagionato con dolo, per un pari importo pari al finanziamento che gli era stato concesso.

A seguito delle segnalazioni della Guardia di Finanza, la Regione aveva nel frattempo revocato il contributo, erogato il 30 luglio 2013 ma non restituito.

La Guardia di Finanza dava altresì conto che per gli stessi fatti era stata esercitata azione penale per il reato di cui all'art. 640 bis, all'esito della quale, in data 15 aprile 2014, era stato disposto il rinvio a giudizio dell'imprenditore.

Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio il sig. Caio per eccepire e chiedere in via preliminare:

- a) il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per carenza del rapporto di servizio tra l'ente danneggiato e il convenuto;
- b) la sospensione del processo contabile, in attesa della definizione del giudizio penale, stante l'identità dei fatti oggetto di causa;
- c) la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito, ritenendo che il quinquennio di legge fosse decorso dal 13 gennaio 2010, data di presentazione della domanda di finanziamento, per cui, in assenza di altri atti interruttivi, l'invito a dedurre notificato il 20 giugno 2016 sarebbe intervenuto oltre il termine prescrizione;
- d) il difetto di certezza, concretezza e attualità del danno, stante l'intervenuta revoca del contributo da parte della Regione erogante.

Nel merito, la difesa contestava l'indebito utilizzo di fondi, giacché la sovvenzione sarebbe stata comunque impiegata nel contesto dell'obiettivo primario, posto che la finalità per la quale era stato presentato il programma d'investimento, sebbene effettivamente diversa da quella attuata, era comunemente espressione di una iniziativa economica a carattere imprenditoriale.

D'altra parte, l'attività originariamente finanziata stava subendo gli effetti di una congiuntura negativa, sicché non vi sarebbe stata malafede nell'indirizzare l'attività verso un altro e più redditizio settore d'impresa.

In sintesi, non vi sarebbe stato alcuno sviamento, trattandosi di somme comunque effettivamente utilizzate.

In ragione di ciò chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda erariale; in via subordinata domandava una più favorevole quantificazione del danno alla luce dei vantaggi che sarebbero derivati dalla condotta contestata e sull'eventuale danno addebitabile invocava l'esercizio del potere riduttivo.

Il candidato rediga la motivazione in diritto e il dispositivo della sentenza, esaminando le questioni di rito e di merito anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l'esame delle altre. (Estratta)

**A)** Il sig. Caio citava in giudizio il Comune X, lamentando un danno di 50 mila euro a un immobile di sua proprietà in conseguenza del cedimento della confinante strada comunale.

Il giudice civile, accertato che l'ente non aveva provveduto ai lavori di consolidamento del sedime stradale nonostante fossero da tempo necessari, con sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva accoglieva la domanda del privato e, per l'effetto, condannava l'ente locale al risarcimento di euro 50.000,00, oltre accessori, che venivano pagati con mandato del 20 marzo 2016.

Acquisita notizia dei fatti ed espletata attività istruttoria, il Procuratore regionale riteneva che il pagamento disposto in favore del sig. Caio fosse causa di danno erariale riconducibile all'inerzia degli organi comunali rispetto alla necessità di un intervento di stabilizzazione della strada, reso ancor più urgente dalle copiose precipitazioni che si erano registrate in quel periodo.

Conseguentemente notificava in data 17 marzo 2020 invito a dedurre al sindaco, ai componenti la Giunta comunale e al responsabile dell'Ufficio tecnico.

Valutate le controdeduzioni degli invitati, il Procuratore regionale depositava in data 30 marzo 2021 atto di citazione a carico del sindaco, dell'assessore ai LLPP e del dirigente tecnico, ritenendoli responsabili, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di una condotta omissiva gravemente colposa e del conseguente danno indiretto subito dal Comune, da addebitarsi nella misura del 40% a carico del capo dell'amministrazione e del 30% sia per l'assessore delegato ai LL.PP che per il responsabile U.T.

I convenuti si costituivano in giudizio con analoghe difese:

- a) nullità della domanda per mancata corrispondenza tra il contenuto dell'invito a dedurre e l'atto di citazione;
- b) nullità della domanda per genericità e indeterminatezza riguardo agli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa;
- c) prescrizione del credito erariale;
- d) insussistenza del danno, in quanto la sentenza risarcitoria emessa dal tribunale era stata ritualmente impugnata e la Corte d'appello non si era ancora pronunciata al momento della citazione;

Il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici inoltre deducevano: a) il difetto di legittimazione passiva, giacché in base al principio della separazione di competenze da tempo invalso nella pubblica amministrazione, la responsabilità sarebbe stata eventualmente ascrivibile al solo dirigente tecnico; b) nel merito, l'insussistenza di qualsiasi profilo di colpa grave, stante la continua attività di monitoraggio e controllo svolta sull'operato degli uffici comunali e dell'ufficio tecnico in particolare.

Entrambi chiedevano di essere mandati esenti dall'addebito; in subordine, chiedevano un differente riparto di responsabilità previo esercizio del potere riduttivo.

Il dirigente tecnico, premesso che con numerose note agli atti aveva portato a conoscenza del sindaco e dell'assessore LLPP la necessità di intervenire per il rifacimento del fondo stradale lungo il tratto crollato, escludeva qualsiasi responsabilità nella causazione del danno, in quanto lo stanziamento di bilancio assegnato alla risorsa di sua competenza non gli avrebbe consentito comunque di adottare una determina per il completo rifacimento del sedime stradale, né tampoco aveva ricevuto direttive dal sindaco e dall'assessore LL.PP. su come far fronte ad eventuali situazioni di emergenza.

Concludeva con la richiesta di proscioglimento e, in subordine, instava per una diversa ripartizione del danno e per l'esercizio del potere riduttivo.

Con memoria da ultimo depositata, il sindaco e l'assessore ai LLPP replicavano alle difese del tecnico, sostenendo che non solo non aveva provveduto a quantificare l'entità della spesa occorrente per il rifacimento della strada comunale, ma anche che le risorse finanziarie a sua disposizione gli avrebbero consentito di dar corso, con procedura di somma urgenza, quantomeno ai lavori di messa in sicurezza che dal c.t.u. del giudice civile erano stati quantificati in soli 10.000,00 euro.

Il candidato rediga la motivazione in diritto e il dispositivo della sentenza, esaminando le questioni di rito e di merito anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l'esame delle altre.

**C)** La Sezione regionale di controllo ha ricusato il visto e la conseguente registrazione di un decreto di conferimento, da parte dell'Ufficio scolastico regionale, di incarico dirigenziale non generale a soggetto esterno all'amministrazione ex art. 19 c. 6 d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto: non preceduto dalla verifica dell'indisponibilità, all'interno della p.a., di figure professionali idonee; nel bando non erano stati esposti i criteri di scelta; il personale della medesima amministrazione con qualifica dirigenziale era stato escluso, essendo ritenuto potenziale destinatario dei soli incarichi ex art. 19 c. 5-bis d.lgs. n. 165/01.

Il soggetto destinatario dell'incarico dirigenziale impugna la delibera della Sezione regionale innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione ex art. 11, c. 6, lett. e) c.g.c., invocando: la lesività, nei suoi confronti, del diniego di visto, e la giustiziabilità di tutte le delibere delle Sezioni regionali di controllo, diverse da quelle con effetti meramente collaborativi, aventi carattere prescrittivo o interdittivo e lesive di situazioni giuridiche soggettive (artt. 24 e 113 Cost.); la natura giurisdizionale della funzione; la mancata partecipazione al procedimento di controllo e conseguente violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., art. 6 CEDU e del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. Nel merito, sostiene: che era nota l'inesistenza di personale interno con la qualificazione professionale richiesta, dimostrato proprio dal fatto che l'amministrazione ha dovuto emanare il bando; i criteri di scelta erano impliciti e agevolmente deducibili dalle funzioni dell'ufficio per il quale era vacante il posto dirigenziale; il personale dell'amministrazione con qualifica dirigenziale non può partecipare a bandi per incarichi ex art. 19 c. 6 cit., posto che, nel ricorrere a tale procedura, l'Amministrazione ha già valutato ed escluso tale ipotesi, essendo destinati ad essi i soli incarichi ex art. 19 c. 5-bis.

Chiede quindi alle SS.RR. in speciale composizione un nuovo vaglio di legittimità o, in subordine, l'annullamento della delibera regionale con rinvio alla Sezione per una nuova valutazione in punto di legittimità dell'atto.

La Procura generale ritiene, che il ricorso sia inammissibile, non rientrando la delibera impugnata nel novero di quelle che possono essere impuginate innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione. In subordine, qualora il ricorso venga ritenuto ammissibile, deduce la correttezza della valutazione della Sezione regionale di controllo, posto che: per costante giurisprudenza e per espressa previsione normativa, la possibilità di conferire un incarico ex art. 19 c. 6 postula la previa verifica che la qualificazione professionale non sia rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione; i criteri selettivi debbono essere palesati nel bando; è del tutto illegittima e discriminatoria l'esclusione dei dirigenti dell'amministrazione stessa, non essendo precluso a questi di concorrere ad altro incarico dirigenziale, sia pure ricondotto dall'amministrazione alla categoria di cui all'art. 19, c. 6 cit.

Il ricorrente contesta le tesi della Procura generale, sostanzialmente ribadendo i motivi di gravame.

Il candidato rediga la motivazione in diritto e il dispositivo della sentenza.

## **MATERIA: CONTABILITÀ PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO**

**Prova dell'8 ottobre 2021**

**2) La responsabilità erariale in relazione al rispetto dei vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio (Estratta)**

**3) I controlli sulle leggi di spesa come metodologia di stima delle norme aventi impatto finanziario**

**1) Bilanciamento tra interesse pubblico ed efficienza aziendale delle società partecipate: riflessi sulle responsabilità erariali**

## **CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A TRENTA POSTI DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI IDETTO CON D.P. N. 53 DEL 25 LUGLIO 2018**

### **DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO**

**Prova del 28 gennaio 2020**

**A) Definizione e ambiti di tutela delle situazioni soggettive superindividuali, anche con riferimento ai profili di legittimazione procedimentale e processuale. (Estratta)**

**B) La scelta della forma di gestione del servizio pubblico: procedimento, sindacabilità e profili di responsabilità.**

**C) Soggetti di diritto privato partecipati dalla pubblica amministrazione: tipologie e natura giuridica degli atti.**

### **PROVA PRATICA RIFERITA ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI**

**Prova del 29 gennaio 2020**

**1) Il Procuratore regionale ha avviato attività istruttoria a seguito della segnalazione del Procuratore della Repubblica relativa ad una sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'articolo 444 cpp a carico del Sig. Mario Rossi, dipendente della Regione X, per i reati di truffa, abuso di ufficio e corruzione, commessi quale funzionario istruttore dei procedimenti di concessione di contributi (contributi a fondo perduto a carico diretto del bilancio dell'Ente e finanziamenti a tasso agevolato erogati da Istituto di credito, con copertura a carico del bilancio dell'Ente del differenziale fra tasso agevolato e tasso ordinario). Il Rossi si è dimesso immediatamente dopo la richiesta di rinvio a giudizio e, avendo l'ente immediatamente accettato le sue dimissioni ha versato euro 10.000 all'ente a titolo di risarcimento del danno.**

I contributi *de quibus* erano finalizzati alla ristrutturazione di immobili privati di interesse storico, commisurati ai costi dimostrati mediante fatture prodotte dai richiedenti.

L'attività istruttoria svolta dal Procuratore regionale ha comportato l'acquisizione di tutti gli atti del processo penale, tra cui le dichiarazioni confessorie rese in sede penale dai destinatari dei benefici.

Tale attività si è conclusa con la notifica dell'invito a dedurre il 10 febbraio 2017.

Dagli atti di indagine, è emerso che il Rossi:

a) in dieci occasioni, fra aprile 2005 e marzo 2011, ha percepito tangenti per complessivi 100.000 euro;

b) ha favorito i corruttori trattando prioritariamente le loro pratiche e suggerendo la produzione di fatture per costi superiori a quelli in realtà sostenuti;

c) ha attestato la congruità dei costi di tali fatture ai fini della successiva liquidazione dei contributi.

Il Procuratore regionale ha poi notificato l'atto di citazione chiedendo la condanna a 250.000 euro del convenuto Rossi prospettando le seguenti voci di danno erariale:

1) euro 100.000 a titolo di danno all'immagine, parametrato all'importo delle tangenti ricevute, in considerazione del *clamor fori* provocato dalla vicenda corruttiva;

2) euro 100.000 a titolo di danno patrimoniale, determinato in via equitativa, e conseguente alla concessione dei contributi attribuiti in misura superiore a quella spettante;

3) euro 50.000, a titolo di danno da disservizio, per la parziale deviazione delle risorse pubbliche impiegate nella retribuzione del Rossi, equitativamente determinato nella metà della retribuzione netta percepita nel periodo di commissione degli illeciti.

Il convenuto ha eccepito:

a) la prescrizione per il danno patrimoniale da 100.000, atteso che il *dies a quo* decorrerebbe dalla data di liquidazione dei singoli contribuiti. Ciò in quanto il superiore gerarchico, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi delle anomalie delle proposte istruttorie formulate dal Rossi;

b) la mancata prova dei fatti corruttivi. La sentenza di patteggiamento non avrebbe efficacia di giudicato e, nel caso di specie, non comporta ammissione di responsabilità in quanto il patteggiamento sarebbe stato richiesto per ragioni personali. Inoltre, le dichiarazioni rese in sede penale non sarebbero utilizzabili come prova nel processo contabile.

c) le dazioni di denaro costituivano corrispettivi per attività di consulenza che il Rossi avrebbe prestato a favore dei richiedenti e che la stessa attività consulenziale, anche se svolta senza autorizzazione dell'amministrazione, non avrebbe comportato alcun danno erariale;

d) la nullità dell'azione per danno all'immagine, in quanto fondata su sentenza di patteggiamento. Inoltre, non vi sarebbe stato il *clamor fori* in ragione delle immediate dimissioni del convenuto e per la modesta attenzione della stampa (tre occasioni in sei anni: richiesta di rinvio a giudizio, rinvio a giudizio, sentenza di patteggiamento);

e) il mancato assolvimento dell'onere probatorio rispetto al profilo di danno individuato *sub. 2)*, e determinato in via equitativa per euro 100.000; nonché la duplicazione della pretesa risarcitoria per i danni patrimoniali contestati.

In via subordinata il convenuto ha chiesto la riduzione della condanna: per l'importo di 10.000 euro (versato all'amministrazione contestualmente alla accettazione delle dimissioni) e per la concorrenza della condotta omissiva gravemente colposa del superiore gerarchico.

Rediga il candidato la sentenza affrontando le varie questioni oggetto di causa. **(Estratta)**

**2)** La Procura Regionale ha convenuto in giudizio nel dicembre 2019 Tizio e Caio in qualità, rispettivamente, di progettista/direttore dei lavori per appalto di opera pubblica e assessore ai lavori pubblici del Comune appaltante.

L'opera pubblica appaltata, un collegamento viario, è stata collaudata nel dicembre del 2014 ed i pagamenti all'impresa appaltatrice sono avvenuti anch'essi nel dicembre 2014. L'assessore Caio è stato coinvolto nel connesso procedimento penale per avere acquisito pagamenti illeciti dai titolari dell'impresa appaltatrice per complessivi € 100.000,00 nel dicembre del 2011, ed è stato prima destinatario di ordinanza di custodia cautelare nel mese di giugno 2014, rinviato a giudizio nel mese di febbraio 2016, e poi condannato in I e II grado per il reato di corruzione propria. Il procedimento penale si è poi concluso con decisione della Corte di Cassazione che ha dichiarato l'estinzione del reato ascritto a Caio per intervenuta prescrizione e che ha confermato la confisca del prezzo/profitto del reato di € 100.000,00, disposta nei precedenti gradi del giudizio.

Il PM contabile ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei seguenti profili di danno erariale:

- a) danno patrimoniale per un importo di € 450.000,00, determinato sulla base dei costi illegittimamente liquidati all'impresa appaltatrice per la lunghezza dei pali di fondazione, indicati erroneamente nella contabilità dei lavori, imputato a titolo di dolo all'assessore Caio per intero, e al progettista/direttore dei lavori Tizio, a titolo di responsabilità sussidiaria, e fino alla concorrenza del 20%;
- b) danno cd. all'immagine, imputato all'assessore Caio per un importo di € 200.000,00, pari al doppio delle dazioni illecite contestate in sede di procedimento penale.

Il difensore del convenuto Caio ha prospettato le seguenti deduzioni ed eccezioni:

- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale. Il *dies a quo* prescizionale decorrerebbe dalla data dell'ordinanza di custodia cautelare, della quale l'Ente danneggiato è venuto a conoscenza nel giugno del 2014;
- il danno cd. all'immagine non potrebbe essere contestato in assenza di sentenza di condanna definitiva, e non ne è corretta la quantificazione nel doppio delle dazioni illecite, in quanto tale criterio è stato fissato dalla cd. legge anticorruzione entrata in vigore successivamente alle condotte penalmente rilevanti contestate (2010);
- nella quantificazione del danno erariale si dovrebbe comunque tener conto dell'importo confiscato di € 100.000,00.

Il difensore del convenuto Tizio, progettista e direttore dei lavori, ha prospettato le seguenti deduzioni ed eccezioni:

- difetto di giurisdizione del giudice contabile per il danno patrimoniale contestato, perché il danno sarebbe conseguente ad errore di progettazione; proprio nella fase di progettazione sarebbe stata determinata erroneamente la quota di strato roccioso su cui dovevano insistere i pali da installarsi dall'impresa per l'esecuzione dell'opera viaria;
- prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale. Atteso che Tizio non è stato convenuto a titolo di dolo, il *dies a quo* decorrerebbe dalla liquidazione dei vari S.A.L. o, tutt'al più, dalla data del collaudo;
- nel merito non sussisterebbe alcuna condotta gravemente omissiva in quanto il Direttore Tizio era impossibilitato a seguire quotidianamente l'esecuzione dei lavori perché svolgeva contemporaneamente la funzione di responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, in carenza di organico all'epoca dei fatti;
- non sussisterebbe la colpa grave anche perché il danno conseguenza della traslazione della dazione illecita non era prevedibile da parte del direttore dei lavori, il quale doveva verificare e contabilizzare correttamente il materiale utilizzato nei lavori dall'impresa ma non poteva prevedere l'episodio corruttivo.

Rediga il candidato la decisione nella motivazione e nel dispositivo, esaminando tutte le deduzioni e le eccezioni in rito e di merito prospettate dalle difese dei convenuti.

**3)** Con atto di citazione depositato il 10 febbraio 2017 la Procura regionale, all'esito di indagini avviate su esposto sottoscritto da un cittadino, ha convenuto in giudizio gli amministratori della Provincia di X che hanno approvato la delibera di Giunta numero 588 del 29 luglio 2010. In particolare: il Sig. Alfa, in qualità di Presidente, il Sig. Beta, Segretario generale, il Sig. Omega, assessore proponente, e i Signori Delta e Iota che hanno espresso voto favorevole.

L'atto di citazione è stato preceduto dalla notifica di invito a dedurre il 15 ottobre 2016 e da una nota di costituzione in mora, notificata dall'amministrazione ai presunti responsabili su indicazione della Procura il 20 giugno 2015. L'invito a dedurre all'assessore Iota è stato notificato per il tramite della Guardia di finanza. Tutti i soggetti invitati a dedurre hanno chiesto, in tale qualità, l'accesso agli atti, che il Pubblico ministero ha concesso, pur disponendo la secretazione del nome dell'esponente, e hanno prodotto deduzioni difensive.

Il Pubblico Ministero ha argomentato la citazione nei termini seguenti.

Le azioni della Società partecipata Gamma erano interamente di proprietà della Provincia di X.

Con la delibera n 588 del 29 luglio 2010 la Giunta provinciale ha approvato la ricapitalizzazione della società partecipata Gamma, al fine di finanziare l'operazione di acquisto della quota azionaria privata della s.p.a. a partecipazione mista ZETA (società privata per il 44% e per la restante parte appartenente alla medesima Provincia e al Comune).

La predetta operazione era finalizzata ad acquisire la maggioranza del capitale di ZETA, società titolare di concessione autostradale sin dal 2004.

L'acquisto azionario è stato deliberato dall'organo amministrativo di GAMMA, nel quale la Provincia era rappresentata dal Presidente. Per consentire l'operazione la Provincia ha contratto prestito con un Istituto bancario, al fine specifico di ottenere disponibilità finanziarie immediate, destinate esclusivamente all'acquisto delle predette azioni, costituendo pegno a favore della banca finanziatrice sulle proprie azioni di GAMMA. L'operazione contrattuale si è conclusa lo stesso giorno della compravendita, il 29 luglio 2010, con immediata acquisizione delle disponibilità finanziarie.

Le azioni di ZETA sono state acquistate da GAMMA al prezzo totale di 260 milioni di euro, ad un valore di circa 8 euro ad azione.

La Procura ha rilevato che la valutazione del prezzo sarebbe stata estremamente e colpevolmente superficiale. Come confermato dai convenuti in sede deduttiva, la Provincia non aveva conferito ad un perito la valutazione del valore delle azioni di ZETA, in occasione della delibera del 29 luglio 2010, e l'unica perizia agli atti del relativo procedimento era stata redatta successivamente, su incarico della società ZETA, al fine di un'eventuale quotazione in borsa della società medesima.

La Procura deposita una perizia di stima del valore delle azioni al momento della compravendita, in base alla quale lo stesso valore ammonterebbe ad euro 210 milioni complessivamente.

Con l'atto di citazione notificato a tutti i convenuti il 10 febbraio 2017, la Procura ne ha pertanto chiesto la condanna, a titolo di responsabilità amministrativa per colpa grave, per il danno conseguente all'approvazione della delibera n. 588 del 2010, quantificato in complessivi 50 milioni, pari al sovrapprezzo pagato per l'acquisto delle azioni di ZETA.

L'ammontare del danno è stato ripartito nel 40% a carico del Presidente, nel 30% a carico del Segretario generale e nel restante 30% da suddividere in parti uguali fra gli assessori che hanno partecipato alla approvazione della delibera in questione.

Con memoria del 1 marzo 2018 si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, eccependo quanto segue:

- a) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità della citazione per contraddittorietà ed incertezza della domanda, nonché per avere il Pubblico ministero indebitamente oscurato il nome dell'esponente;
- b) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti posto che l'acquisto è stato formalmente disposto con deliberato del Consiglio di amministrazione della società partecipata GAMMA e il danno conseguente al maggior costo pagato per le azioni inciderebbe sulla GAMMA e non direttamente sull'ente;
- c) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità della domanda per violazione dell'articolo 1 comma 1 della legge n. 20/94, in ragione dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali;
- d) In via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, decorrendo il *dies a quo* dalla data della compravendita azionaria e la non idoneità, a fini interruttivi prescizionali, dell'atto di messa in mora notificato dall'amministrazione provinciale, su indicazione della Procura;
- e) Nel merito, assolvere tutti i convenuti per mancanza della colpa grave. La valutazione del prezzo di acquisto ha comunque tenuto conto di indicazioni peritali, presenti agli atti del procedimento, anche se successive alla deliberazione;
- f) Nel merito, dichiarare priva di valore sostanziale e processuale la perizia acquisita dalla Procura nella fase istruttoria, per la mancanza di contraddittorio.

Il convenuto Iota ha preliminarmente eccepito la nullità degli atti processuali a lui diretti per violazione dell'articolo 42 del codice di giustizia contabile (notifica dell'invito a dedurre tramite Guardia di finanza).

Rediga il candidato la decisione nella motivazione e nel dispositivo, esaminando tutte le deduzioni e le eccezioni in rito e di merito prospettate dalle difese dei convenuti.

## **DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO FINANZIARIO**

**Prova del 30 gennaio 2020**

- 1) L'asimmetria contrattuale nei rapporti tra imprese;
- 2) Clausole abusive nei contratti per adesione e in particolare nei contratti bancari. **(Estratta)**
- 3) Abuso del diritto e buona fede, con particolare riferimento ai rapporti societari.

## **CONTABILITA' PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE**

**Prova del 31 gennaio 2020**

- 1) Il rapporto di servizio quale presupposto dell'azione di responsabilità amministrativa alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale. **(Estratta)**
- 2) I giudizi dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione: profili sostanziali e processuali.
- 3) I controlli di legittimità – regolarità sui bilanci e sui rendiconti degli Enti locali, con particolare riguardo ai poteri conferiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 148 BIS del TUEL, al fine di assicurare l'effettività degli equilibri di bilancio degli enti medesimi e la trasparenza dei conti pubblici.

**A)** Premessi cenni sul danno erariale da perdita di "chance", tratti il candidato del danno definito da concorrenza, soffermandosi in particolare sui criteri di quantificazione e sull'onere probatorio gravante in capo alle procure regionali. **(Estratta)**

**B)** Poteri di cognizione incidentale del giudice contabile nei confronti di atti sulla cui legittimità è chiamato a statuire altro giudice e limiti al potere di sospensione del processo contabile in presenza di questioni pregiudiziali pendenti presso il giudice civile, penale o amministrativo.

**C)** Premessi cenni generali sulla "translatio iudicii", tratti il candidato delle problematiche applicative dell'istituto nei giudizi di responsabilità amministrativa e nei giudizi ad istanza di parte dinanzi alla Corte dei conti.

**DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO****Prova del 10 aprile 2019**

**A)** Il candidato, illustrato il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, approfondisca la figura e la valutazione del giudice a quo, con particolare riferimento alla legittimazione della Corte dei conti a sollevare il giudizio di legittimità nei suoi diversi campi d'applicazione. **(Estratta)**

**B)** Premesse considerazioni sulla forma di governo parlamentare, il candidato si soffermi, in particolare, sulla responsabilità politica e giuridica dei ministri.

**C)** La documentazione antimafia: presupposti, effetti e fondamento costituzionale.

**PROVA PRATICA RIFERITA ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI****Prova del 11 aprile 2019**

**A)** La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Alfa, con sentenza depositata nel gennaio 2013, ha condannato Tizio, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Beta, al pagamento di euro 800.000,00 per indebita appropriazione di denaro pubblico erogato dall'Amministrazione regionale. Detta sentenza veniva impugnata da Tizio dinanzi alla Sezione centrale di appello, che confermava la prima decisione risarcitoria, riducendone tuttavia l'importo ad euro 450.000,00. Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza Tizio, in regime di separazione dei beni dalla moglie Sempronia, ha posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio, e per atto del notaio Mevio in data 8.07.2015 ha venduto alla figlia Caia due immobili ad uso civile abitazione di sua proprietà ed un terreno sito nel medesimo comune. Si precisa che si trattava della quota pari al 50% degli immobili, pervenuti a Tizio per via ereditaria.

Il Procuratore regionale, ritenendo i suddetti atti dispositivi lesivi delle ragioni creditorie dell'Amministrazione danneggiata, con atto di citazione del 28 aprile 2017, emesso ai sensi dell'art. 73 del Codice di giustizia contabile ed in conformità all'art. 2901 c.c., promuoveva giudizio nei confronti di Tizio e della figlia Caia per la revocatoria degli atti dispositivi posti in essere, ravvisando la sussistenza, in ipotesi, dei requisiti oggettivo e soggettivo a presidio dell'azione revocatoria.

I convenuti Tizio e Caia si costituivano ritualmente in giudizio con patrocinio tecnico.

Con le memorie difensive ambedue i convenuti eccepivano:

- in via pregiudiziale, la mancanza di legittimazione ad agire del Procuratore regionale ed il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Osservavano i deducenti che il credito vantato attingeva ad una sentenza di condanna passata in giudicato e perciò, ai sensi dell'art. 2901 c.c., soltanto il creditore, valeva a dire l'Amministrazione regionale danneggiata, poteva attivare l'azione revocatoria, e giammai il P.M. contabile, il quale ad avviso dei convenuti sarebbe del tutto privo di legittimazione ad agire, poiché avrebbe potuto esercitare l'azione revocatoria dinanzi alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, ora art. 73 c.g.c., solo nel corso di un giudizio di accertamento della responsabilità contabile. Laddove, invece – come in ipotesi – vi era già una sentenza di condanna passata in giudicato, la legittimazione esclusiva spettava all'Ente danneggiato titolare del credito, da azionarsi davanti al giudice ordinario;

- in via subordinata, eccepivano l'incompetenza territoriale dell'adita Sezione per la regione Alfa, considerato che il giudicato si è formato sulla sentenza emessa dalla Sezione centrale di appello, che ha anche modificato l'importo della condanna, per cui la fattispecie esulerebbe dall'ambito di competenza della sezione regionale per rientrare in quella della sezione centrale di appello.

Il difensore di Tizio ha, altresì, introdotto l'eccezione di inammissibilità della citazione in revocatoria per non essere stata preceduta dall'invito a dedurre, di cui all'art. 67 c.g.c., che precede l'atto di citazione in giudizio, disciplinato dall'art. 86 c.g.c.

Nel merito, ad avviso dei deducenti, l'azione revocatoria sarebbe destituita di fondamento, per mancanza di ambedue i presupposti, ossia "eventus damni" e "scientia damni". Quanto al primo, esso mancherebbe in ragione della riduzione considerevole della condanna avvenuta con la sentenza di appello. Sostengono, inoltre, che l'"eventus damni" sarebbe carente

poiché gli atti di disposizione di Tizio in favore della figlia Caia hanno riguardato solo il 50% di ciascun immobile e non l'intera quota, il che renderebbe non conveniente la vendita degli stessi per soddisfare le ragioni dell'erario.

Quanto al profilo soggettivo, ad avviso delle difese la "scientia damni" mancherebbe sia nel debitore Tizio, che aveva ereditato i suddetti immobili dai propri genitori e li avrebbe monetizzati appena possibile, senza alcun intento fraudolento; sia nella figlia Caia, che li aveva ricevuti non per donazione, ma a titolo oneroso.

Alla pubblica udienza del giorno 15 aprile 2018, il P.M. ha insistito per l'accoglimento della domanda, mentre i difensori hanno richiamato i rispettivi scritti a difesa, chiedendone l'accoglimento.

Rediga il candidato la sentenza nella motivazione e nel dispositivo, esaminando tutte le deduzioni e le eccezioni di rito e di merito formulate dai convenuti. **(Estratta)**

**B)** Con nota acquisita al protocollo interno della Sezione di controllo regionale, in data 10 settembre 2018 il Sindaco del comune Omega ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della l. 131/2003, avente ad oggetto gli oneri derivanti dalla possibile erogazione degli incentivi per funzioni tecniche.

In particolare, il sindaco ha premesso che:

- l'Ente, con provvedimento n. 50 del 10 gennaio 2014, ha programmato l'acquisto dell'impianto di risalita sito nel territorio comunale, avviando i conseguenti atti procedurali;

- a tal fine, l'Ente ha partecipato al bando regionale n. YX del 7 maggio 2014, relativo all'accesso degli enti locali ai finanziamenti per acquisire infrastrutture per il turismo di valenza strategica, ed è risultato assegnatario, con decreto regionale n. 100 del 2016 settembre 2015, della somma di euro 2 milioni;

- con delibera comunale n. 30 del 2016 settembre 2017, ricorrendone le condizioni di legge, l'Ente ha assunto la determina a contrarre per l'acquisto della parte elettromeccanica dell'impianto di risalita mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando, dalla società Alpha s.p.a. in liquidazione, proprietaria del suddetto impianto, secondo la procedura di cui all'art. 63, comma 3, lettera d), del d.lgs. 50/2016;

- l'acquisto necessita di collaudo, verifica di conformità della fornitura, redazione di eventuali certificazioni;

- l'Ente ha approvato il regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche in data 15 giugno 2018, ai sensi dell'art. 113 d.lgs. 50/2016, non avendo fino a quella data una regolamentazione specifica.

Tutto ciò premesso, il Sindaco formula una serie di quesiti, e segnatamente:

a) se alla fattispecie descritta sia applicabile l'art. 113 d.lgs. 50/2016 o il previgente art. 93 d.lgs. 163/2006;

b) se, alla luce della normativa ritenuta applicabile dalla Sezione, siano comunque dovuti gli incentivi di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, ovvero quelli di cui all'art. 93, comma 7 bis, del d.lgs. 163/2006;

c) se, ritenuti erogabili gli incentivi tecnici, gli stessi siano effettivamente dovuti, visto che il regolamento per l'erogazione degli incentivi è stato approvato nel 2018 ed in precedenza l'Ente non era dotato di regolamento sulle funzioni tecniche.

Il candidato rediga il parere richiesto dall'ente territoriale sui punti sopra specificati, previa disamina dei requisiti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, soffermandosi sulle tematiche relative agli incentivi per funzioni tecniche.

**C)** La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Alfa, con sentenza n. 12 depositata nell'anno 2010, ha condannato Tizio al risarcimento del danno erariale, quantificato in euro 30.000,00, in quanto ritenuto responsabile di avere, nella qualità di preside di un istituto scolastico del Comune Beta, attestato la presenza in servizio dell'insegnante Sempronio per un numero di ore sufficienti ad ottenere l'inquadramento in ruolo, mentre in realtà quest'ultimo non aveva conseguito il periodo minimo di presenze in servizio necessario per l'immissione in ruolo. Il danno erariale è stato quindi quantificato nelle differenze stipendiali che, a causa della condotta illecita di Caio, il M.I.U.R. ha indebitamente erogato a Sempronio quale insegnante di ruolo, rispetto alla retribuzione che sarebbe a quest'ultimo spettata come insegnante supplente.

Tizio decedeva nel marzo 2013, dopo aver pagato un debito erariale di euro 17.000,00. Accertato che il complessivo debito residuo, rimasto insoluto nei confronti dell'erario statale e rivalutato, ammontava ad euro 16.000,00, il M.I.U.R. ha proceduto alla iscrizione a ruolo e l'agente della riscossione in data 8 gennaio 2017 ha notificato ai tre figli di Tizio, in qualità di eredi, la cartella esattoriale, con cui è stato loro richiesto il pagamento di complessivi euro 16.000,00 a titolo di somme dovute per danno erariale, in forza della sentenza di condanna esecutiva n. 12/2010, emessa dalla Sezione territoriale già citata nei confronti del defunto padre Tizio.

In data 30 marzo 2017, gli eredi hanno proposto quindi ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Alfa, introducendo un giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), del codice di giustizia contabile e chiedendo che venisse affermata nei loro confronti l'intrasmissibilità del debito risarcitorio, accertato con sentenza definitiva di condanna in capo al "de cuius", non essendo stati previamente individuati i presupposti dell'illecito arricchimento del dante causa e dell'indebito arricchimento degli eredi, richiesti dall'art. 1, comma 1, della legge 14.01.1994, n. 20 ai fini della trasferibilità dell'obbligazione e chiedendo, dunque, che venisse affermata la non opponibilità nei loro confronti del titolo esecutivo emessa a carico del loro dante causa.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2017, si è costituito in giudizio il Ministero, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario, trattandosi nella specie di controversia avente ad oggetto diritti soggettivi e, in via subordinata, ha dedotto l'infondatezza della richiesta degli eredi, in quanto dovendosi, per contro, affermare la trasmissibilità automatica dell'obbligazione risarcitoria, già definitivamente accertata in capo al dante causa, agli eredi, i quali vi subentrano a titolo successorio, e pertanto la trasmissione del debito non è subordinata all'accertamento dei due presupposti dell'illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

Gli eredi, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno reiterato in udienza la richiesta di accertamento della non opponibilità nei loro confronti del titolo esecutivo ed affermato, altresì, la loro piena legittimazione ad azionare il giudizio dinanzi al giudice contabile, rientrando nella giurisdizione di quest'ultimo il preventivo accertamento della sussistenza dei presupposti per la trasmissibilità agli eredi della obbligazione risarcitoria da responsabilità amministrativa ed avendo il giudizio ad istanza di parte, nella specie, finalità cognitoria, destinata all'accertamento negativo della trasmissione del debito risarcitorio a carico dei ricorrenti. Hanno concluso, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

L'agente della riscossione, benché ritualmente citato, non si è costituito.

Il pubblico ministero di udienza ha sostenuto l'irrilevanza, ai fini della trasmissibilità del debito agli eredi, della morte di Tizio, posto che il debito, già accertato con sentenza esecutiva, era entrato nel patrimonio del "de cuius" prima del suo decesso.

Rediga il candidato la sentenza nella motivazione e nel dispositivo, esaminando le eccezioni pregiudiziali e le deduzioni formulate dalle parti.

## **DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE, CON RIFERIMENTI AL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

**Prova del 12 aprile 2019**

**A)** La causa negoziale: dalla funzione economico- sociale alla causa concreta, con particolare riferimento alla distinzione, in ambito societario, tra conferimenti, versamenti a fondo perduto e finanziamenti dei soci.

**B)** Dopo aver illustrato brevemente la nozione e la disciplina positiva del conflitto di interessi nel diritto civile e nel diritto processuale civile, si tratti in particolare del conflitto di interessi del socio e dell'amministratore nelle società di capitali.

**C)** Premessa l'illustrazione delle nozioni civilistiche di recesso e revoca, si tratti della revoca, anche giudiziale, dell'amministrazione nelle società personali e di capitali.

**(Estratta)**

## **CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A VENTICINQUE POSTI, ELEVABILI A TRENTAQUATTRO, DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI. INDETTO CON D.P. N° 25 DEL 27.03.2018**

### **DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO**

**Prova del 20 novembre 2018**

**A)** La Corte dei conti come giudice a quo in sede di controllo, di giurisdizione e consultiva

**B)** Il conflitto tra la legge nazionale e il diritto eurocentrico: tipologie e rimedi

**C)** Accesso ai dati della pubblica amministrazione e tutela della riservatezza **(Estratta)**

### **DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO FINANZIARIO**

**Prova del 21 novembre 2018**

**A)** L'esclusione pattizia della garanzia per vizi nella compravendita. Profili processuali. **(Estratta)**

**B)** Dopo aver trattato della ripetizione di indebito, con particolare riguardo alle obbligazioni restitutorie conseguenti alla nullità del contratto, si illustrino gli effetti sull'obbligazione di restituzione del perimento della cosa compravenduta in forza di contratto nullo

**C)** Vendita di immobile usucapito in mancanza di accertamento giudiziale e sorte dell'ipoteca gravante sul bene. Si illustri infine il conflitto tra usucapiente e acquirente del medesimo bene in forza di decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione.

### **PROVA PRATICA RIFERITA ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI**

**Prova del 22 novembre 2018**

**A)** Il Sindaco del Comune Alfa, sito nella Regione Beta nella quale non risulta istituito il Consiglio delle Autonomie Locali, ha fatto pervenire una richiesta di parere in relazione alla corretta applicazione delle prescrizioni recate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. TUSP) in tema di ripiano perdite degli organismi partecipati.

Richiamati i contenuti della deliberazione con la quale, ai sensi dell'art. 24 del citato d.lgs. n. 175/2016, è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni, rilevato che per due degli organismi ricompresi nel proprio portafoglio, la società Gamma S.p.a. e la Fondazione Delta Cultura, sono stati registrati risultati di esercizio negativi per i quali potrebbe rendersi necessario il soccorso finanziario degli enti partecipanti, il Comune istante – nel dare, altresì, atto di aver provveduto all'accantonamento prescritto dall'art. 21 del Testo Unico delle società partecipate – ha interpellato la Sezione regionale di controllo in ordine:

- all'ascrivibilità delle fondazioni nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 21, comma 3 *bis*, del d.lgs. n. 175/2016 come novellato dal d.lgs. n. 100/2017;
- all'interpretazione della vigente normativa in tema di ripiano perdite con specifico riguardo alla corretta esegesi del richiamato art. 21, comma 3 *bis*, a mente del quale le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipate con le somme accantonate, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

\*\*\*\*\*

Il candidato, esaminati i profili di ammissibilità soggettivi e oggettivi, rediga motivato parere in relazione alle questioni sottese alla richiesta formulata dal Comune istante.

**B)** In data 10 aprile 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è pervenuto alla Sezione regionale di controllo il decreto con il quale il Prefetto di Alfa in data 2 aprile 2018 rinnovava, con decorrenza 9 aprile 2018 e per ulteriori tre anni, al dott. Sempronio, Dirigente di II Fascia, l'incarico - già dallo stesso ricoperto ininterrottamente dal 9 aprile 2008 - di Dirigente del Servizio amministrazione, Servizi generali ed attività contrattuali.

Il Magistrato istruttore, in data 26 aprile 2018, restituiva non registrato il suddetto provvedimento e formulava "rilievo" evidenziando, in primo luogo, sotto il profilo procedurale, la tardiva sottoposizione a controllo preventivo di legittimità del decreto, atteso che lo stesso risultava pervenuto alla Sezione regionale per i prescritti controlli, successivamente alla data fissata quale termine iniziale di decorrenza dell'atto stesso.

In considerazione della reiterazione dell'incarico, esprimeva, altresì, dubbi sulla conformità a legge del provvedimento, con specifico riguardo alla disciplina recata dall'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed ai principi informativi della legge 6 novembre 2012, n. 190, rilevando, peraltro, come il decreto in parola fosse sfornito di adeguato supporto motivazionale circa la sussistenza di specifiche e peculiari ragioni organizzative tali da giustificare le determinazioni assunte dall'Amministrazione.

Con nota del 10 maggio 2018 l'Amministrazione forniva riscontro a tali osservazioni, rappresentando partitamente che:

- a) la conferma dell'incarico al suddetto dirigente, in ragione delle elevate competenze acquisite, rispondeva ad esigenze di buon andamento e di funzionalità dell'Ufficio;
- b) in tal senso, risultavano soddisfatti i presupposti di fatto in costanza dei quali è possibile derogare all'espletamento di procedure comparative;
- c) d'altro canto, dalla stessa normativa c.d. anticorruzione non potrebbe farsi discendere alcun obbligo di ricorrere a procedure comparative per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Esaminata la risposta dell'Amministrazione e ritenuta la stessa non idonea a superare i rilievi formulati, con nota in data 17 maggio 2018, il Magistrato istruttore prospettava la necessità di un approfondimento in sede collegiale e, per l'effetto, proponeva il deferimento alla Sezione del controllo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14, del 16 giugno 2000.

A sostegno del proposto deferimento il Magistrato istruttore deduceva, in particolare, l'infondatezza delle controdeduzioni svolte dalla Prefettura di Alfa, richiamando le coordinate interpretative rese dalla Sezione centrale di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato in tema di rinnovo di incarichi dirigenziali nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile circa la necessità di una lettura coordinata della disciplina in materia di conferimenti degli incarichi dirigenziali con la normativa c.d. anticorruzione.

A tal riguardo argomentava, in particolare, in ordine alla precipua rilevanza della disciplina recata dalla legge n. 190/2012 in considerazione degli specifici compiti – nella specie lo svolgimento delle procedure contrattuali – afferenti al posto funzione di cui trattasi, rilevando la genericità delle motivazioni addotte dall'Amministrazione per giustificare le determinazioni assunte.

Rilevava, da ultimo, come fossero rimaste sfornite di riscontro le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore relativamente alla tardiva sottoposizione a controllo del decreto in esame.

Il Consigliere delegato, in data 18 maggio 2018, condividendo le prospettazioni del Magistrato istruttore, trasmetteva la predetta relazione al Presidente della Sezione regionale di controllo per l'esame collegiale delle questioni come sopra richiamate.

All'adunanza pubblica del 18 giugno 2018 il rappresentante dell'Amministrazione rilevava l'avvenuto decorso del prescritto termine per la definizione del procedimento ex art. 3, comma 1, lett. b) della legge n. 20/1994 e, comunque, nel merito, ribadiva quanto già esposto nell'ambito del contraddittorio intercorso, concludendo per la piena legittimità del decreto in esame.

\*\*\*\*\*

Rediga il candidato la motivazione in diritto e il dispositivo della deliberazione della Sezione regionale di controllo.

**C)** A seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di copia degli atti relativi al procedimento penale a carico di Tizio, la competente Procura regionale, effettuati ulteriori accertamenti con l'ausilio della Guardia di Finanza, con atto di citazione depositato in data 2 gennaio 2018, preceduto da invito a dedurre notificato a Tizio il 12 settembre

2017 e a Caio il 31 luglio 2017, ha convenuto in giudizio i sig.ri Tizio e Caio, in qualità rispettivamente il primo di impiegato e il secondo di segretario comunale nonché dirigente ad interim del I Settore del Comune Alfa - ove operava Tizio - chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune Alfa:

- per Tizio dell'importo di euro 27.000,00, di cui euro 6.000,00 a titolo di retribuzione indebita, euro 16.000,00 a titolo di danno all'immagine ed euro 5.000,00 a titolo di danno da disservizio o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria e spese di giustizia;
- per Caio dell'importo di euro 37.000,00, di cui euro 3.000,00 equitativamente commisurati per retribuzione indebita, euro 24.000,00 a titolo di danno all'immagine ed euro 10.000,00 a titolo di danno da disservizio, oltre agli interessi e/o rivalutazione monetaria e spese di giustizia,

salvo diversa quantificazione rimessa al prudente apprezzamento del Collegio, da addebitare a titolo di dolo per la ipotizzata condotta, illecita e dannosa, tenuta dall'impiegato Tizio che, nel periodo aprile-giugno 2017, falsamente attestava la presenza in servizio con modalità fraudolente, riscontrandosi in plurime occasioni la dolosa alterazione delle registrazioni di entrata e di uscita.

Con riguardo al dirigente e segretario comunale Caio, l'Ufficio requirente rappresentava, inoltre, come anch'egli in tale periodo non utilizzasse regolarmente i macchinari segnatempo, nonostante fosse tenuto a farlo in base al Regolamento comunale, di talché anche la sua presenza presso il Comune non era effettivamente attestata e lo stesso non assicurava la propria presenza in servizio durante l'orario di lavoro stabilito per i dipendenti appartenenti al proprio Settore. Evidenziava, inoltre, che più volte egli utilizzava un ingresso secondario privo di macchinario segnatempo ovvero passava il badge in entrata presso l'Ente e poi usciva senza fare rientro sino al giorno seguente.

La Procura requirente, inoltre, rilevava che Caio, nella veste di Dirigente di riferimento, aveva alle sue dirette dipendenze l'impiegato Tizio e, quindi, doveva anche essere chiamato a rispondere poiché non assumeva alcuna iniziativa per contrastare l'evidente fenomeno assenteistico.

Secondo la prospettazione attorea, dall'esaminata vicenda emergevano manifestamente i seguenti danni:

- il danno subito dalle pubbliche finanze per gli importi ingiustificatamente percepiti da Tizio, impiegato del Settore I del Comune Alfa, a titolo di costo orario lordo più retribuzione indebita a causa di comportamenti antidoverosi,
- nonché per gli importi percepiti da Caio a titolo di retribuzione, quali equitativamente determinati ex art. 1226 c.c., poiché in qualità di dirigente non aveva vincoli orari specifici,
- il grave danno all'immagine causato all'ente quantificato sulla base di una valutazione equitativa, tenuto conto dei ruoli rivestiti da ciascuno dei convenuti, della natura, gravità e reiterazione dell'attività delittuosa perpetrata, delle relative modalità nonché dell'eco mediatica ricevuta, e
- il danno da disservizio equitativamente determinato ex art. 1226 c.c. a ristoro del gravissimo pregiudizio subito dal Comune Alfa sotto perlomeno un duplice profilo: la percezione di retribuzione in assenza di corrispondente prestazione; il minor risultato conseguito dall'azione amministrativa, a causa delle omissioni concretatesi in un difetto di attività, rispetto a quello che sarebbe stato possibile conseguire attraverso un'attività efficiente e conforme ai doveri di servizio.

La Procura regionale faceva presente che, nell'ambito del procedimento penale, il PM assegnatario aveva chiuso le indagini procedendo alla notifica dell'avviso all'indagato Tizio ex art. 415 bis c.p.p., ma non aveva ancora esercitato l'azione penale.

Il Comune Alfa non aveva avviato alcun procedimento disciplinare.

Entrambi i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno:

- eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione in quanto sui medesimi fatti non vi è una sentenza penale irrevocabile di condanna;
- eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione in quanto sui medesimi fatti non vi è alcun provvedimento disciplinare da parte del Comune Alfa;
- domandato la sospensione del procedimento o l'improcedibilità dello stesso in attesa dell'esito di quello penale.

Caio, inoltre, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione sotto plurimi profili:

perché era stato depositato oltre i 120 giorni dalla notifica dell'invito a fornire deduzioni;

perché non aveva tenuto conto delle deduzioni scritte tempestivamente depositate, che negavano la sua responsabilità.

Il difensore del convenuto Tizio ha, poi, eccepito la nullità dell'atto di citazione in quanto l'audizione difensiva si era svolta senza essere stato avvertito della possibilità di avvalersi delle facoltà difensive previste dalla legge.

Nel merito, la difesa di Tizio ha rilevato che buona parte degli episodi di assenteismo contestati sarebbero stati da ricondurre a missioni esterne fornendo indicazioni orali circa gli spostamenti.

Formulava, inoltre, richiesta di applicazione della compensatio lucri cum damno, atteso che in altri giorni si era trattenuto presso il Comune Alfa ben oltre l'orario di servizio.

La difesa del convenuto Caio rilevava che in base alla disciplina nazionale il dirigente non ha obblighi orari specifici e, quindi, non poteva essere chiamato a rispondere dei suoi spostamenti fuori dalla sede di servizio dopo che aveva utilizzato il badge in entrata, rilevando, in ogni caso, come la responsabilità non potesse gravare su colui che aveva meri obblighi di vigilanza nei confronti del dipendente Tizio.

Lamentava anche la lesione del diritto di difesa poiché Caio non era parte del procedimento penale e, quindi, non poteva contestare il contenuto delle evidenze raccolte in tale sede.

Entrambi censuravano la quantificazione delle varie voci di danno, poiché asseritamente svincolate da parametri normativi.

In via subordinata, entrambi i convenuti chiedevano l'applicazione del più ampio potere riduttivo.

\*\*\*\*\*

Rediga il candidato la decisione nella parte motiva e nel dispositivo esaminando tutte le deduzioni ed eccezioni di rito e di merito formulate dalle parti. **(Estratta)**

## **CONTABILITA' PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE**

**Prova del 23 novembre 2018**

**A)** Le operazioni di partenariato pubblico-privato e la loro contabilizzazione.

**B)** I controlli interni ed esterni sul costo del lavoro pubblico. Si approfondiscano, poi, le funzioni attribuite alla Corte dei conti in materia di accordi nazionali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di contrattazione integrativa.

**C)** Crisi e insolvenza della società. Prevenzione, gestione e controllo, nonché profili di responsabilità. **(Estratta)**